



Votazione popolare cantonale del 30 novembre 2008

Spiegazioni del Gran Consiglio

Adesione all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS)

Un sistema scolastico con 26 diverse soluzioni cantonali non è più al passo con i tempi. Per questo motivo, nel maggio 2006, con oltre l'80% di voti favorevoli, il Popolo svizzero ha modificato la Costituzione federale in modo tale da obbligare i Cantoni ad armonizzare i loro sistemi scolastici. Con il Concordato HarmoS i Cantoni adempiono all'incarico loro attribuito. Il Concordato:

- armonizza le strutture: l'ingresso nella scuola dell'infanzia, che durerà due anni e sarà obbligatoria, avverrà nel corso del 5° anno di vita (4° compleanno prima della data di riferimento 31 luglio); seguiranno sei anni di scuola elementare e tre anni di ciclo superiore. La scuola dell'obbligo, inclusa la scuola dell'infanzia, durerà undici anni;
- armonizza gli obiettivi principali dei gradi di insegnamento: verranno impiegati piani di studio e mezzi d'insegnamento coordinati per regioni linguistiche; gli standard di formazione nazionali costituiscono delle condizioni;
- prevede l'impiego di strumenti per assicurare la qualità che consentono di controllare il raggiungimento degli obiettivi e che danno indicazioni su possibili miglioramenti.

Le disposizioni relative alla struttura della giornata di scuola vanno oltre al mandato costituzionale. Con queste il Concordato intende rispondere a un'esigenza della società.

Il Concordato HarmoS concede i margini di manovra necessari per l'attuazione, per realizzare esigenze specifiche dei Grigioni e per stabilire la via grigionese verso l'obiettivo comune. L'adesione al Concordato HarmoS è nell'interesse dei nostri allievi e rafforza la piazza formativa ed economica.

Care concittadine, cari concittadini,
vi sottoponiamo la seguente proposta in votazione:

Adesione all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS)

Il 12 febbraio 2008, il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ha approvato con 97 voti contro 9 l'adesione all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS). Contro questa decisione è stato lanciato un referendum. Vi sottoponiamo perciò la seguente proposta in votazione.

A. La proposta in dettaglio

Con l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- fissare obiettivi unitari per la formazione di base che dovrebbe essere fornita agli allievi in ogni settore disciplinare; coordinamento dell'insegnamento delle lingue;
- creare strutture unitarie per l'ingresso nelle istituzioni di formazione obbligatoria nel quinto anno di vita, risp. dopo il compimento del quarto anno; a due anni di scuola dell'infanzia seguono sei anni di scuola elementare e tre anni di ciclo superiore;

- organizzare in modo affidabile la giornata scolastica con blocchi orari e strutture diurne adeguate;
- garantire con strumenti adeguati la qualità e il suo sviluppo.

1. Il mandato costituzionale per l'armonizzazione nel settore della formazione richiede un intervento

Il 21 maggio 2006, l'86% del Popolo svizzero ha accolto le disposizioni rivedute della Costituzione federale. Nei Grigioni l'81,7% dei votanti ha approvato l'oggetto in votazione. Il nuovo art. 62 cpv. 4 della Costituzione federale obbliga i Cantoni ad armonizzare il settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio da una fase all'altra. La Costituzione federale prevede che la Confederazione emani le norme necessarie per l'armonizzazione, se questa non viene raggiunta attraverso il coordinamento. Con il Concordato HarmoS, i Cantoni adempiono alle prescrizioni e ai mandati risultanti dalla Costituzione federale per l'armonizzazione della scuola obbligatoria.

ria. Con l'Accordo intercantonale creano uno strumento per la collaborazione vincolante. I Cantoni stanno seguendo la via del coordinamento, conformemente al mandato costituzionale condiviso dall'86% circa del Popolo svizzero.

2. Strutture e obiettivi unitari per la formazione scolastica di base eliminano gli ostacoli alla mobilità

Deve essere eliminata la situazione in cui ogni Cantone stabilisce autonomamente i dati fondamentali per la frequenza della scuola dell'infanzia o l'età d'ammissione alla scuola obbligatoria e in cui ogni Cantone elabora piani di studio autonomi utilizzando mezzi d'insegnamento diversi. Obiettivi e strutture unitari sono utili agli allievi e alle scuole non soltanto in caso di cambiamento di domicilio. Il Concordato HarmoS vuole ridurre gli importanti ostacoli alla mobilità delle famiglie con figli in età scolastica nell'interesse della società e dell'economia.

Parametri strutturali fondamentali

Con il Concordato, i Cantoni convengono, a titolo di novità, di dichiarare obbligatoria la scuola dell'infanzia (o un grado iniziale con bambini di età eterogenea) della durata di due anni. Attualmente in Svizzera l'86% dei bambini frequenta due anni di scuola dell'infanzia, nei Grigioni ciò è il caso per il 98% dei bambini. L'1% dei bambini frequenta la scuola dell'infanzia addirittura per tre anni. Viene perciò dichiarato obbligatorio quanto già oggi fa parte della vita quotidiana della grande maggioranza dei bambini. L'ammissione alla scuola dell'infanzia avviene nel quinto anno d'età, vale a dire dopo il compimento del quarto anno. Per i

bambini grigionesi ciò comporterà l'ammissione a un'età leggermente inferiore a seguito dello spostamento della data di riferimento dal 1° gennaio al 31 luglio. Laddove sia necessario, rimane però possibile una scolarizzazione secondo i parametri attuali. Per quanto riguarda la scuola elementare e il ciclo superiore, i Grigioni dispongono già delle strutture previste dal Concordato.

Obiettivi di formazione unitari

Nei settori disciplinari lingue (lingua locale, seconda lingua nazionale e inglese), matematica e scienze naturali, scienze umane e sociali, musica/arte visiva e arte applicata, movimento e salute dovrà esservi un coordinamento a livello nazionale. Bisognerà creare un piano di studio per regione linguistica e, a titolo di novità, anche i mezzi d'insegnamento dovranno essere coordinati per regione linguistica. Piani di studio e mezzi d'insegnamento dovranno basarsi sugli standard nazionali di formazione. Il Concordato crea anche la base per una collaborazione istituzionalizzata a livello di regione linguistica, p. es. per la regione della Svizzera tedesca. L'insegnamento nel settore lingue offerto nei Grigioni dopo la revisione della legge scolastica già si basa sulle prescrizioni del Concordato.

3. Fissare standard di formazione e prendersi cura della qualità della formazione

Il Concordato crea la base legale per lo sviluppo e l'applicazione di standard di formazione nazionali vincolanti. Questi standard possono definire in particolare le competenze da acquisire o stabilire

prescrizioni contenutistiche per un settore disciplinare. Nel quadro di regolari rilevamenti si controlla se gli standard prescritti vengono raggiunti. Grazie ai rilevamenti effettuati nelle scuole dal Dipartimento dell'educazione, i Grigioni dispongono di notevole esperienza nel settore del monitoraggio della formazione. Ciononostante, in questo ambito vi è ancora del lavoro da svolgere.

4. Introdurre blocchi orari e mettere a disposizione strutture diurne

I blocchi orari e le strutture diurne rispondono a bisogni sociali molto diffusi. Il Concordato accoglie queste esigenze e i Cantoni aderenti si impegnano a organizzare di preferenza a blocchi gli orari di insegnamento a livello di scuola elementare. Essi devono inoltre offrire strutture diurne che soddisfino le necessità locali. L'uso di queste strutture è facoltativo ed è di norma a pagamento. In questo settore il Concordato avvia la collaborazione con la politica familiare e sociale.

Il Concordato HarmoS serve principalmente all'adempimento del mandato che il 21 maggio 2006 il Popolo svizzero ha conferito al settore della formazione con la revisione della Costituzione federale. Vengono armonizzati i parametri fondamentali menzionati nell'art. 62 cpv. 4 della Costituzione federale. Aderendo al Concordato, il Cantone si impegna ad armonizzare agli standard nazionali le strutture e gli obiettivi della scuola obbligatoria. Il Gran Consiglio è convinto che l'adesione dei Grigioni al Concordato HarmoS sia utile ai nostri allievi e sia nell'interesse della nostra società e della nostra economia.

B. Argomenti del comitato referendario

Di cosa si tratta

Il Concordato HarmoS è un accordo intercantonale poco trasparente e contraddittorio, che spalanca le porte a ogni tipo di interpretazione. Ma l'istruzione scolastica è un fattore troppo importante nella nostra società e nella nostra cultura, perché si possa permettere che venga modificata in modo così radicale con una legge. Questo è uno dei motivi per i quali è stato lanciato il referendum contro questo progetto. Con le argomentazioni indicate di seguito vengono illustrati i principali fatti per un «No ad HarmoS».

No alla scolarizzazione obbligatoria a 4 anni

Benché negli ultimi anni sia emerso che la scolarizzazione sempre più precoce costituisce un problema, i bambini dovranno iniziare la scuola da sei a diciotto mesi prima. La scuola elementare viene così prolungata di 2 anni, a un totale di 8 anni. I bambini piccoli dovrebbero abituarsi già a 4 anni a una scuola con classi di dimensioni maggiori e di età eterogenea.

Il Concordato HarmoS non parla mai di «asilo», bensì esclusivamente di «scuola, allievi e materie scolastiche». Si deve perciò partire dal presupposto che in futuro non esisterà più l'attuale forma di asilo.

Una promozione extrascolastica precoce e facoltativa in piccoli gruppi potrebbe tenere maggiormente in considerazione l'età e i bisogni dei bambini.

Nel Cantone Ticino si pratica da anni questo tipo di promozione precoce, che rappresenta una buona soluzione per le

regioni turistiche e per i comuni di grandi dimensioni con un'elevata percentuale di stranieri.

Nessuna armonizzazione intercantonale nell'insegnamento delle lingue straniere

A causa dell'interpretazione aperta dell'articolo 4, qui non è data un'armonizzazione. Non viene stabilito quando vada insegnata quale lingua straniera.

Delle 450 000 economie domestiche che traslocano ogni anno in Svizzera, circa 100 000 traslocano da un Cantone a un altro. In questo punto HarmoS non agevola la mobilità. Questa situazione viene ulteriormente aggravata se la prima lingua straniera diviene materia di promozione per il grado secondario 1! Per quanto riguarda le lingue straniere, nei Grigioni continueremo ad avere una situazione particolare.

Inoltre, molti bambini si trovano al limite, se non addirittura sovraccaricati, già oggi, con una sola lingua. Con due lingue straniere a partire dal 7° anno scolastico (l'attuale 5° anno di scuola elementare) si corre il rischio che bambini poco portati per le lingue vengano definitivamente sovraccaricati.

Non eliminare il dialetto svizzero-tedesco

L'insegnamento a partire dal 1° anno di scuola dell'infanzia potrebbe tenersi in tedesco standard. In questo modo si corre il rischio che il dialetto svizzero-tedesco venga posto in secondo piano, perdendo ancor più in qualità e purezza linguistica. Il dialetto svizzero-tedesco è però anche parte della cultura svizzera e la sua importanza non deve essere minata.

L'integrazione di bambini alloglotti nella nostra società non deve significare

un adeguamento del dialetto svizzero-tedesco, profondamente ancorato nella nostra cultura, a una minoranza di lingua straniera.

Non prosciogliere dall'obbligo scolastico in età ancora più giovane

In seguito alla scolarizzazione anticipata, i giovani lasceranno la scuola a 14 o 15 anni. Al momento di iniziare un apprendistato o gli studi saranno perciò ancora più giovani rispetto a ora. Già oggi il 25% di coloro che termina la scuola attende prima di scegliere una professione e si concede un anno di transizione. Nei Grigioni il 9% circa non è collocabile.

A seguito della conclusione anticipata dell'obbligo scolastico, vi è da attendersi che questo numero crescerà in misura notevole, che i costi per l'assistenza aumenteranno e che anche i problemi sociali di questi giovani diventeranno più importanti.

Non intellettualizzare ulteriormente la scuola popolare

Negli ultimi anni si è assistito a un costante ampliamento dell'offerta di materie nella scuola popolare. Si è per contro proceduto a riduzioni per le materie artistiche e artigianali, come le attività manuali e l'economia domestica. Con la prossima riforma scolastica vi è da attendersi un'ulteriore riduzione. In questo modo le abilità manuali vanno perse, la motricità fine e il lavoro coordinato vengono sempre più trascurati, mentre sono sempre più numerosi i bambini che seguono lezioni di sostegno. HarmoS insprirà ulteriormente questa situazione.

Niente spese di formazione supplementari per i comuni

Benché il numero degli allievi sia in calo, le spese per la formazione crescono di anno in anno. La nuova legge comporta spese supplementari per i comuni. Questo tra l'altro a causa dei due nuovi anni di scuola dell'infanzia obbligatori, del maggior numero di insegnanti necessario per le lingue straniere, dell'insegnamento collegiale da parte degli insegnanti, del personale di sostegno e delle infrastrutture necessarie. Le regioni periferiche saranno costrette ad assumere nuovi insegnanti per via dell'aumento delle esigenze poste alle materie. Questi oneri finanziari, amministrativi e di personale supplementari mettono in dubbio il futuro delle scuole nei villaggi di montagna grigionesi.

Non sono solo i comuni di montagna a correre il rischio di trovarsi confrontati a grandi problemi nel reclutare nuovi insegnanti, infatti, in tutti i comuni questa legge grava sulle risorse di personale insegnante, già oggi scarse. In caso di comprovato bisogno, i comuni dovranno pagare anche il sostegno extrascolastico e il personale supplementare necessario per l'insegnamento prescolastico. Benché l'utilizzo delle strutture diurne sia facoltativo, in determinate circostanze esso è però inevitabile. Ciò comporterà spese supplementari anche per i genitori.

Riassumendo

- HarmoS costringe troppo presto i bambini a staccarsi dalle famiglie e a inserirsi nell'attività scolastica.
- HarmoS regola in modo insufficiente i blocchi orari e l'assistenza extrascolastica.

- HarmoS comporta importanti spese supplementari per i comuni.
- HarmoS non porta a un'armonizzazione scolastica in Svizzera.

L'«*Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria HarmoS*» deve perciò venire chiaramente respinto alle urne.

Lasciate che i bambini siano bambini:
No al Concordato HarmoS!

C. Argomenti del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio mira a un'armonizzazione della scuola obbligatoria. Vi sono diversi argomenti a favore dell'adesione del Cantone dei Grigioni all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS).

1. Cogliere l'occasione per rendere stabile un sistema scolastico frammentato

La pubblicazione, nel 2001, dei primi risultati dello studio PISA, ha mostrato che i bambini svizzeri non raggiungevano posizioni di vertice nella misurazione delle prestazioni effettuata a livello internazionale. La pubblicazione dei risultati PISA è stata accompagnata da richieste di cambiamento.

L'art. 62 cpv. 4 della Costituzione federale stabilisce che i Cantoni procedano attraverso il coordinamento a un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiet-

tivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi. Se questa armonizzazione non riesce, la Confederazione deve emanare le norme necessarie.

La nostra società moderna ha sempre meno comprensione per i 26 sistemi scolastici non coordinati tra loro, sviluppati in modo federalista. Inoltre, proprio la Finlandia, che nei risultati PISA figura come paese modello, mostra il successo di un settore scolastico organizzato in maniera uniforme che permette un'attuazione flessibile a livello locale. Il Concordato HarmoS è una misura importante per rendere stabile un sistema scolastico indebolito e frammentato. Il Gran Consiglio intende sfruttare questa opportunità con l'adesione ad HarmoS.

2. L'adesione ad HarmoS sostiene le esigenze di riforma grigionesi nel settore della scuola popolare

Quanto presentato nel 2005 con il «Programma di base Scuola grigionesa 2010» indicava una necessità di agire in diversi ambiti. Diversi interventi parlamentari e il Rapporto sulle famiglie, discusso nel 2007 dal Gran Consiglio, comprendono incarichi e richieste che interessano il settore della scuola popolare e che mirano a modificarlo. Le richieste formulate a livello cantonale indipendentemente dal Concordato HarmoS (p. es. introduzione dell'inglese nella scuola elementare, obbligo di frequentare la scuola dell'infanzia per due anni, inizio della scuola elementare a sei anni, offerte di assistenza complementari alla famiglia, inclusa l'accoglienza per il pranzo, statistica sulla formazione), coincidono in ampia

misura con gli obiettivi del Concordato HarmoS.

Le esigenze di riforma non vengono però tutte immediatamente attuate con l'adesione ad HarmoS. Per l'attuazione sono necessarie modifiche agli atti normativi cantonali. Queste revisioni devono a loro volta avvenire attraverso la via legislativa ordinaria e, sia dal punto di vista contenutistico che per quanto riguarda le conseguenze finanziarie, verranno discusse a livello di responsabili decisionali. Per introdurre l'obbligo della scuola dell'infanzia è necessario un adeguamento della legge.

3. Stabilire obiettivi comuni con gli altri Cantoni

Il Concordato HarmoS dà seguito alle prescrizioni della Costituzione federale riveduta. Con il Concordato, i Cantoni intendono armonizzare i parametri (età d'inizio della scolarità, scuola dell'obbligo, durata e obiettivi delle fasi della formazione e passaggio dall'una all'altra fase) indicati nella Costituzione federale, anziché attendere una «soluzione federale». La decisione sulla via da seguire per giungere agli obiettivi comuni rimane di competenza dei Cantoni ed è quindi anche in mani grigionesi. Rimane così anche un margine di manovra per dare ai contenuti un'impronta specifica grigionesa. Come tutti i Cantoni bilingui, anche il nostro Cantone trilingue terrà conto dei propri interessi particolari. Con l'adesione ad HarmoS, il Cantone si impegna però ad adottare misure per raggiungere gli obiettivi comuni.

4. L'adesione ad HarmoS assicura ai bambini grigionesi pari opportunità formative

Con una formazione equivalente a quella degli altri Cantoni concordatari, il Cantone preserva le opportunità dei bambini e degli adolescenti grigionesi. Anche se i piani di studio comuni sono ancora in fase di preparazione (esistono però già in Svizzera romanda), si deve partire dal presupposto che questi verranno orientati alle esigenze di formazione considerando gli standard da definire. Il Gran Consiglio crede che una formazione equivalente sia nell'interesse dei bambini e degli adolescenti grigionesi. Essa contribuirebbe a un buon livello di istruzione, che a sua volta costituisce un'importante base per il benessere e la competitività. La rinuncia a un'adesione ad HarmoS rimarrebbe priva di importanti conseguenze per i bambini soltanto nel caso in cui i Grigioni attuassero autonomamente il contenuto del Concordato. Il fatto che i bambini grigionesi inizino la scuola dell'infanzia obbligatoria nel quinto anno di vita (data di riferimento: 31 luglio) fa sì che, come i bambini di altri Cantoni, concludano la scuola popolare di norma nel sedicesimo anno d'età. Già oggi numerosi allievi concludono la scuola popolare prima del 16° compleanno e, come oggi, anche in futuro esisterà la possibilità di posticipare di un anno l'inizio della scuola dell'infanzia.

5. L'adesione ad HarmoS rafforza la piazza formativa ed economica dei Grigioni

In futuro, quando una famiglia con figli prenderà in considerazione la possibilità

di trasferirsi nei Grigioni o un'impresa valuterà se stabilirsi nel Cantone, sarà importante se i Grigioni avranno aderito o meno al Concordato. Se ciò sarà il caso, chiunque potrà contare sul fatto che i Grigioni condividono gli obiettivi armonizzati a livello intercantonale e che dispongono di strutture armonizzate nel settore della scuola popolare. Un'eventuale mancata adesione del Cantone ad HarmoS avrebbe importanti conseguenze sulla decisione di un'impresa riguardo a un insediamento nel Cantone, associato al trasferimento dei dipendenti. Il fatto che il Cantone dei Grigioni, in caso di adesione, sfrutti il margine di manovra esistente per dare un peso alla situazione specifica grigionese, non cambia niente al fatto che nel settore scolastico crea affidabilità e prevedibilità per famiglie e imprese che intendono stabilirsi nel Cantone.

6. I comuni si trovano di fronte a delle sfide nel settore della scuola popolare

Anche indipendentemente da HarmoS gli enti scolastici e in particolare i piccoli comuni si trovano confrontati a notevoli sfide nel settore della scuola popolare. Nella maggior parte dei casi la causa principale dei problemi è il crollo del tasso di natalità. La situazione che va delineandosi può certamente essere affrontata meglio attraverso misure di pianificazione come la cooperazione con altri enti scolastici, piuttosto che attraverso la rinuncia a tutte le innovazioni con effetti sui costi, pur di non generare costi di formazione supplementari per il comune. Il fatto che i comuni si trovino di fronte a delle sfide nel settore della scuola popolare non è un motivo valido per

compromettere, scegliendo la via solitaria, le opportunità di sviluppo dei Grigioni quale piazza formativa ed economica. Un sì all'adesione al Concordato HarmoS rientra anche nell'interesse dei comuni orientati al futuro e rappresenta un sì al futuro della scuola popolare grigionese.

7. Gli argomenti del comitato referendario si fondano in parte su basi inconsistenti

Gli argomenti del comitato referendario contrario all'adesione dei Grigioni all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) si basano in parte su supposizioni errate, come ad esempio:

- l'argomentazione «Non eliminare il dialetto svizzero-tedesco». La realtà è che HarmoS non entra nel merito della questione se l'insegnamento debba essere impartito in lingua standard a partire dalla scuola dell'infanzia;
- l'argomentazione «Non intellettualizzare ulteriormente la scuola popolare». L'affermazione secondo la quale negli ultimi anni vi sono state nella scuola popolare riduzioni nelle materie artistiche e artigianali è errata per quanto attiene alla scuola elementare. La realtà è che nel 2002, quando nel nostro ciclo superiore cooperativo è stato introdotto l'inglese, vi è stata una leggera riduzione nella scuola di avviamento pratico. La realtà è anche che altri Cantoni offrono un numero inferiore di lezioni nel settore artistico-creativo-artigianale rispetto ai Grigioni;
- l'affermazione secondo la quale si dovrebbe partire dal presupposto che in

futuro non esisterà più «l'attuale forma di asilo». Il Concordato non contiene alcuna prescrizione che abolisce l'asilo (nel Concordato definito «scuola dell'infanzia») o che ne impedisce un ulteriore sviluppo.

D. Proposta

Il Gran Consiglio ha approvato l'adesione del Cantone dei Grigioni all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) con 97 voti contro 9. Vi invitiamo, care concittadine e cari concittadini, ad accettare la presente proposta in votazione.

In nome del Gran Consiglio

Il Presidente:

Leo Jeker

L'Attuario:

Claudio Riesen

Proposta

Adesione del Cantone dei Grigioni all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS)

decisa dal Gran Consiglio il 12 febbraio 2008

visto l'art. 32 cpv. 2 della Costituzione cantonale

1. Il Cantone dei Grigioni aderisce all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) del 14 giugno 2007.
2. Il Governo viene autorizzato a dichiarare l'adesione all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS).
3. I numeri 1 e 2 della presente decisione sono soggetti a referendum facoltativo.

In nome del Gran Consiglio

Il Presidente: *Leo Jeker*

Il Cancelliere: *Claudio Riesen*

Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (HarmoS)

del 14 giugno 2007

I. Scopo e principi dell'accordo

Art. 1

I cantoni concordatari armonizzano la scuola obbligatoria,

Scopo

- a. armonizzando gli obiettivi dell'insegnamento e le strutture scolastiche, e
- b. sviluppando e garantendo la qualità e la permeabilità del sistema scolastico mediante strumenti comuni di pilotaggio.

Art. 2

¹ Rispettando la diversità delle culture nella Svizzera plurilingue, i cantoni concordatari seguono il principio della sussidiarietà in tutte le loro misure a favore dell'armonizzazione.

Principi

² S'impegnano ad eliminare tutto ciò che sul piano scolastico è d'ostacolo alla mobilità nazionale e internazionale della popolazione.

II. Obiettivi della scuola obbligatoria

Art. 3

¹ Durante la scuola obbligatoria, tutte le allieve e gli allievi acquisiscono e sviluppano le conoscenze e le competenze fondamentali, nonché l'identità culturale, che permettono loro di continuare ad imparare durante tutta la vita e di trovare il loro posto nella vita sociale e professionale.

Formazione di base

² Nel corso della scuola obbligatoria, ogni allieva e ogni allievo acquisisce la formazione di base che le/gli permette d'accedere ai cicli di formazione professionale o di formazione generale di grado secondario II, in particolare nei seguenti settori:

- a. lingue: una solida formazione di base nella lingua locale (padronanza orale e scritta) e delle competenze essenziali in una seconda lingua nazionale e almeno in un'altra lingua straniera,
- b. matematica e scienze naturali: una formazione di base che permetta di applicare nozioni e procedure matematiche essenziali e che dia la

- capacità di riconoscere le connessioni fondamentali delle scienze naturali e tecniche,
- c. scienze umane e sociali: una formazione di base che permetta di conoscere e capire gli aspetti fondamentali dell'ambiente fisico, umano, sociale e politico;
 - d. musica, arte visiva e arte applicata: una formazione di base teorica e pratica diversificata, mirata allo sviluppo della creatività, dell'abilità manuale e del senso estetico, nonché all'acquisizione di conoscenze inerenti al patrimonio artistico e culturale,
 - e. movimento e salute: un'educazione al movimento e un'educazione alla salute dirette allo sviluppo di capacità motorie e d'attitudini fisiche, come pure alla promozione del benessere fisico e psichico.

³ La scuola obbligatoria favorisce nelle allieve e negli allievi lo sviluppo di una personalità autonoma come pure l'acquisizione di competenze sociali e del senso di responsabilità verso il prossimo e verso l'ambiente.

Art. 4

Insegnamento
delle lingue

¹ La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal 5° anno di scuola e la seconda al più tardi a partire dal 7° anno, ritenuto che la durata dei gradi scolastici è conforme a quanto stabilito dall'articolo 6. Una delle due lingue straniere è una seconda lingua nazionale e il suo insegnamento comprende una dimensione culturale; l'altra è l'inglese. Le competenze previste per queste due lingue al termine della scuola obbligatoria sono equivalenti. I cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l'insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l'introduzione delle due lingue straniere.

² Un'offerta appropriata d'insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale è proposta durante la scuola obbligatoria.

³ L'ordine in cui vengono insegnate le lingue straniere è coordinato a livello regionale. I criteri di qualità e di sviluppo di questo insegnamento s'iscrivono nel contesto della strategia globale adottata dalla CDPE.

⁴ Per quanto riguarda gli allievi immigrati i cantoni assicurano il loro sostegno, per gli aspetti organizzativi, ai corsi di lingua e di cultura dei paesi d'origine (LCO) predisposti, nel rispetto della neutralità religiosa e politica, dai paesi di provenienza e dalle diverse comunità linguistiche.

III. Caratteristiche strutturali della scuola obbligatoria

Art. 5

Scolarizzazione

¹ Le allieve e gli allievi iniziano la scuola con il compimento dei 4 anni (il giorno di riferimento è il 31 luglio).

²Nel corso dei primi anni di scuola (insegnamento prescolastico ed elementare), la bambina/il bambino impara gradualmente le premesse per la socializzazione e si familiarizza con il lavoro scolastico, completando e consolidando in particolare le basi linguistiche fondamentali. Il tempo necessario alla bambina/al bambino per superare questi primi anni di scuola, dipende dal suo sviluppo intellettuale e dalla sua maturità affettiva, se necessario la/lo si sostiene con delle misure specifiche.

Art. 6

¹ Il grado elementare, scuola dell'infanzia compresa, dura otto anni.

Durata dei gradi scolastici

² Il grado secondario I segue il grado elementare e dura, di regola, tre anni.

³ Nel Cantone Ticino la distribuzione degli anni di scuola tra il grado elementare e il grado secondario I può variare di un anno rispetto a quanto previsto dal capoverso 1 e 2.

⁴ Il passaggio al grado secondario II ha luogo dopo l'11° anno di scolarità. Il passaggio nelle scuole di maturità liceale avviene nel rispetto delle disposizioni del Consiglio federale e della CDPE ¹⁾, di regola dopo il 10° anno.

⁵ Il tempo necessario per frequentare i diversi gradi della scuola dipende, in ogni singolo caso, dallo sviluppo individuale dell'allieva o dell'allievo.

IV. Strumenti di sviluppo del sistema e assicurazione della qualità

Art. 7

¹ Allo scopo d'armonizzare gli obiettivi dell'insegnamento a livello nazionale, si fissano degli standard nazionali di formazione.

Standard di formazione

² Questi standard di formazione possono essere di due tipi, ossia:

- a. standard di prestazione basati, per ogni settore disciplinare, su un quadro di riferimento comprensivo dei livelli di competenza;
- b. standard che determinano dei contenuti di formazione o delle condizioni per la loro attuazione nell'insegnamento.

³ Gli standard nazionali di formazione sono sviluppati e validati scientificamente sotto la responsabilità della CDPE. Sono oggetto di una consultazione ai sensi dell'articolo 3 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970 ²⁾.

¹⁾ Attualmente fanno stato l'Accordo amministrativo del Consiglio federale del 16 gennaio 1995 e il regolamento della CDPE del 15 febbraio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM). Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.3.1.1./ RS 413.11

²⁾ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.

⁴ Sono approvati dall'Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri, dei quali almeno tre cantoni a maggioranza linguistica non tedesca. La revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.

Art. 8

Piani di studio, mezzi d'insegnamento e strumenti di valutazione

¹ L'armonizzazione dei piani di studio e il coordinamento dei mezzi d'insegnamento sono garantiti a livello delle regioni linguistiche.

² Piani di studio, mezzi d'insegnamento e strumenti di valutazione, come pure gli standard di formazione, sono coordinati tra di loro.

³ I cantoni collaborano nell'ambito delle regioni linguistiche alla messa in vigore del presente accordo. Essi possono adottare le disposizioni organizzative che s'impongono.

⁴ La CDPE e le regioni linguistiche si consultano caso per caso per sviluppare delle prove di riferimento sulla base degli standard di formazione.

Art. 9

Portfolii

I cantoni concordatari provvedono affinché gli allievi e le allieve possano certificare le loro conoscenze e competenze per mezzo di portfolii nazionali o internazionali secondo le raccomandazioni della CDPE.

Art. 10

Monitoraggio del sistema educativo

¹ In applicazione dell'articolo 4 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970¹⁾, i cantoni concordatari e la Confederazione partecipano a un monitoraggio sistematico, continuo e scientifico sull'insieme del sistema educativo svizzero.

² Gli sviluppi e le prestazioni della scuola obbligatoria sono valutati regolarmente nel quadro di questo monitoraggio del sistema educativo. La verifica del raggiungimento degli standard nazionali di formazione, in particolare attraverso le prove di riferimento di cui all'articolo 8 capoverso 4, è parte integrante della valutazione.

V. Struttura della giornata di scuola

Art. 11

Blocchi orari e strutture diurne

¹ Nel grado elementare è privilegiata nell'organizzazione dell'insegnamento la formula dei blocchi orari.

² Un'offerta appropriata di presa a carico degli allievi è proposta al di fuori dell'orario d'insegnamento (strutture diurne). L'utilizzazione di questa

¹⁾ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.

offerta è facoltativa e comporta di principio una partecipazione finanziaria da parte dei titolari dell'autorità parentale.

VI. Disposizioni finali

Art. 12

I cantoni concordatari s'impegnano a stabilire le caratteristiche strutturali della scuola obbligatoria come definite al capitolo III del presente accordo e ad applicare gli standard di formazione definiti all'articolo 7, al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Termini
d'esecuzione

Art. 13

L'adesione a quest'accordo si dichiara davanti al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Adesione

Art. 14

La revoca di quest'accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

Revoca

Art. 15

L'Assemblea plenaria della CDPE stabilisce la data d'abrogazione dell'articolo 2 del Concordato sulla coordinazione scolastica del 29 ottobre 1970¹⁾.

Abrogazione
dell'articolo 2 del
Concordato
scolastico del
1970

Art. 16

¹⁾ Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.

Entrata in vigore

²⁾ L'entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.

Art. 17

Anche il principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. L'adesione gli conferisce gli stessi diritti e doveri dei cantoni concordatari.

Principato del
Liechtenstein

Berna, 14 giugno 2007

¹⁾ Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 1.1.

In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantionali della pubblica educazione

La presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl

Votare è più facile di quanto si pensi!

Se la domenica di votazione dovesse essere assente o non potesse recarsi alle urne, ha le seguenti possibilità per votare:

1. Votazione anticipata

Anche nel Suo Comune durante almeno due dei quattro giorni che precedono il giorno della votazione ha l'opportunità

- di recarsi alle urne
oppure
- di consegnare la scheda di voto
in busta chiusa presso un ufficio
del Comune.

2. Votazione per corrispondenza

La necessaria documentazione (busta di trasmissione, busta per le schede) Le viene spedita automaticamente dal Comune. La busta di trasmissione o la carta di legittimazione deve assolutamente essere **firmata** da Lei, in caso contrario il Suo voto è nullo.

In seguito ha due possibilità per votare per corrispondenza: consegnare la busta di trasmissione alla posta oppure imbucarla in una delle **bucallettere dell'amministrazione comunale designate dal Comune**.

La Sua cancelleria comunale risponderà a tutte le domande relative alla votazione anticipata e per corrispondenza. Voglia inoltre leggere le pubblicazioni ufficiali.